

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1070 DEL 13/06/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA “MARA SELVINI PALAZZOLI”, CON SEDE LEGALE A MILANO, PER TIROCINI IN ATTIVITÀ PRATICA DI PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1094/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli”, con sede legale a Milano, Viale Vittorio Veneto n. 12 - 20124, riconosciuta con Decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca del 29 Settembre 1994 per la sede di Milano, del 20 Dicembre 2005 per la sede di Brescia e del 10 Marzo 2008 per la sede di Torino, ha chiesto la stipula di una Convenzione con questa Azienda per l’effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia di allievi iscritti alla Scuola medesima.

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti.

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Considerato l’interesse dell’Azienda nella collaborazione per la formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli”, per l’effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia 'Mara Selvini Palazzoli', con sede principale in Viale Vittorio Veneto n. 12 - 20124 Milano (MI) e con sede periferica in Via Privata De Vitalis n. 44 - 25126 Brescia (BS) e Corso Stati Uniti n. 11/H - Torino (TO), gestita dalla Soc. "Mara Selvini Palazzoli S.r.l.", Codice Fiscale/Partita I.V.A. N. 09351020152, nella persona del Dott. Matteo Selvini, Rappresentante Legale della Scuola.

Si precisa che la Scuola è riconosciuta con Decreto Ministeriale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

sede di Milano con D.M. del 29 Settembre 1994;

sede di Brescia con D.D. del 20 dicembre 2005;

sede di Torino con D.D. del 10 marzo 2008.

E

L'Azienda ULSS 8 Berica con sede legale in Vicenza Viale F. Rodolfi, n. 37, C.F. e/o P.I. n. 02441500242, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20/02/1965, C.F. SMNPRZ65B60C111S, in qualità di Direttore Generale, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda,

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- **L'Azienda ULSS 8 Berica** assicura all'interno dei propri Servizi e presso tutte le sue sedi territoriali l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.
- Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante autorizza l'effettuazione di un tirocinio di almeno 100 ore annue per ogni tirocinante della Scuola da stabilire con la sottoscrizione del Progetto Formativo. La presente convenzione viene stipulata per numero massimo di 4 tirocinanti l'anno, nei periodi che saranno concordati tra i responsabili dei tirocini e gli organi direttivi della Scuola.
- Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
- La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento, previo accordo tra le parti e il tirocinante.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale. Si potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti, anche attraverso l'integrazione del Progetto formativo;
- in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 - 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Mara Selvini Palazzoli assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

- La Convenzione avrà validità di 4 anni, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa richiesta delle parti e con le medesime modalità, previa disponibilità dell'Azienda ULSS, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

ART. 8

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese relative all'imposta di bollo saranno a carico della Scuola.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il Rappresentante Legale
Scuola di psicoterapia
Mara Selvini Palazzoli
(Dr. Matteo Selvini)

Il Direttore Generale
Azienda ULSS n. 8 Berica
(Dr.ssa Patrizia Simionato)